



CET si occupa di ecologia.

Come strumento di cultura e innovazione, come unica possibilità di rispetto dell'ambiente, come impronta per scelte durevoli e sostenibili.

[www.cet.coop](http://www.cet.coop)

## FORMAZIONE ANTINCENDIO: NOTE DI ORIENTAMENTO PER LA COMPILAZIONE

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (D.M. 10 marzo 1998) – Allegato I Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro.(...)

### A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

### B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

### C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

- a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;

Cooperazione Trentina



CET SOCIETÀ COOPERATIVA

Sponda Trentina, 18 - 38121 GARDOLO TRENTO

☎ (+39) 0461.242366 - ✉ (+39) 0461.242355 - [info@cet.coop](mailto:info@cet.coop)

C.F., Partita Iva e Reg. Imprese di Trento: 01048580227 - Iscrizione reg. cooperative prov. di Trento: A157742 - N. REA: 112056

- b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
- c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

### **ATTIVITA' SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA' DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO**

L'art. 6 comma 3 del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività elencate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. Tale attestato è previsto per tutte le attività classificate ad Alto Rischio e per quelle a Medio Rischio che rientrano nell'allegato X.

L'art. 6, comma 4, del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce inoltre che, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

### **D.M. 10 marzo 1998, allegato X - ATTIVITA'**

- industrie e depositi di cui all'art. 4 e 6 del D.Lgs. 334/99
- fabbriche e depositi di esplosivi
- centrali termoelettriche
- aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili
- impianti e laboratori nucleari
- depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 10.000 mq
- attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 5.000 mq
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
- alberghi con oltre 100 posti letto
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti
- uffici con oltre 500 dipendenti
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti
- edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, aperta al pubblico superiore a 1000 mq
- cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.